



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2019/08.09/000044-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI IMPIANTO MICRO IDROELETTRICO CON DERIVAZIONE A SOTTENSIONE NULLA SU BRIGLIA ESISTENTE DEL TORRENTE STURA DI DEMONTE, LOCALITÀ PRINARDO DEL COMUNE DI ARGENTERA.

PROPONENTE: VIGNA-TAGLIANTI ROBERTO, FRAZIONE PRATOLUNGO N. 1 - 12010 VINADIO.

CHIUSURA PROCEDIMENTO, ARCHIVIAZIONE ISTANZA E RESTITUZIONE PROGETTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 27.05.2019 con prot. n. 34664, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del sig Roberto Vigna-Taglianti;
- con nota provinciale prot. n. 35603 del 30.05.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 30.05.2019 al 15.07.2019;
- con nota prot. n. 35604 del 30.05.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "*Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW-valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta*";
- Per quanto dichiarato, il progetto prevede la realizzazione di un mini impianto idroelettrico che prevede lo sfruttamento, della forza motrice dell'acqua per mezzo di turbina a coclea con rilascio immediato, in località Prinardo del Comune di Argentera, in prossimità del primo tornante della SS 21, posto a monte della Stretta delle Barricate.

Nella tabella che segue si riassumono sinteticamente i dati dell'impianto:

Corpo idrico	Fiume Stura di Demonte
Ubicazione dell'opera di presa, della centrale e delle opera di restituzione	Comune di Argentera
Località	Prinardo

Tipologia turbina	Coclea idraulica
Uso	Energetico (produzione di energia elettrica)
Salto nominale medio	m 4,00
Portata media	950 l/s
Portata massima	2300 l/s
Potenza nominale media annua	37,29 kW
Potenza installata	84,00 kW
Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato	01/01 - 31/12

- alla data del presente provvedimento, da parte dei soggetti interessati, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 39195 del 17.06.2019 **la Regione Piemonte** - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Cuneo ha esposto quanto segue.
Preso atto che la soluzione progettuale proposta è la medesima che ha avuto il diniego da parte di codesta Amministrazione nell'ambito del procedimento di cui al D.P.G.R. n.10/R/2003 e s.m.i. (concessione di derivazione n.6085 del 20/03/2017).
L'esame della documentazione evidenzia che non sono state chiarite esaurientemente le problematiche sollevate da questo Settore, nell'ambito del procedimento di cui sopra, relativamente alle interferenze della staticità della briglia con le opere in progetto poste a ridosso dell'opera medesima (sistema di derivazione a prese multiple, canale di raccolta/collettore, scala di risalita dell'ittiofauna).
Si ribadisce, come indicato nella precedente nota di questo Settore prot. 15282/A1816A del 29/03/2018, che l'opera esistente non può essere configurata semplicemente, come asserito dal proponente, quale opera trasversale (ossia soglia a fini derivatori) richiamata dalla Delibera AdBPo n.8 del 21/12/2010, ma trattasi di un'opera classificata nel SICOD, a suo tempo realizzata dal Corpo Forestale dello Stato per svolgere l'importante funzione di stabilizzazione del corso d'acqua e versanti, in questo tratto interessati da fenomeni idrogeologici rilevanti.
Si richiama altresì l'assenza di documentazione tecnica inerente le caratteristiche e la struttura della briglia che non consente di garantirne la salvaguardia a seguito delle previste lavorazioni in adiacenza dell'opera medesima.
Per le valutazioni di cui sopra si ritiene che per la derivazione idroelettrica proposta non possa essere utilizzata la briglia esistente, ma debbano essere affrontate alternative esclusivamente di natura tecnica volte alla realizzazione di una nuova soglia di derivazione o all'utilizzo di un'altra opera trasversale esistente a suo tempo realizzata con scopi derivatori.
 - Con nota prot. n. 40473 del 20.06.2019, **l'ufficio provinciale Acque** ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art.10-bis della legge 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.07.2003 e s.m.i., n. CN6202, presentata in data 27.05.2019.
- L'Ufficio VIA, accertato quanto sopra, in attesa delle eventuali osservazioni o chiarimenti a quanto esposto nelle note dell'ufficio Acque e della Regione Piemonte, ha comunicato al proponente la sospensione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA in attesa della definizione in via conclusiva della procedura di concessione di derivazione ex D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i..

Tutto ciò premesso

Dato atto che con provvedimento n. 3139 del 29.07.2019 il Dirigente del Settore Risorse del Territorio ha disposto il diniego al rilascio della Concessione di derivazione ex D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i. di cui all'istanza prot. n. 34668 del 27.05.2019 del signor Vigna-Taglianti Roberto,

intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica n. CN6202 dal Fiume Stura di Demonte nel Comune di Argentera ad uso energetico (produzione di energia elettrica);

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”;

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*” e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la nota prot. di ric. n. 39195 del 17.06.2019 della Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Cuneo.

Vista la nota prot. n. 40473 del 20.06.2019, con cui l'ufficio provinciale Acque comunicava al proponente, ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di Concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.07.2003 e s.m.i. n. CN6202, presentata da parte di codesto proponente, in data 27.05.2019;

Visto il provvedimento dirigenziale n. 3139 del 29.07.2019 di diniego al rilascio della Concessione di derivazione ex D.P.G.R 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i. di cui all'istanza del 27.05.2019 del signor Vigna-Taglianti Roberto, intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica n. CN6202 dal Fiume Stura di Demonte nel Comune di Argentera ad uso energetico (produzione di energia elettrica);

Constatato conseguentemente che non sussistono i presupposti per realizzare e mettere in esercizio l'impianto in esame, il prosieguo della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale si rende del tutto inutile, in quanto si tradurrebbe in un mero aggravio procedimentale, contrario sia al principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) sia al divieto di aggravio del procedimento amministrativo (art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i.).

Tutto ciò considerato

DISPONE

- 1. DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. **DI NON PROCEDERE** all'ulteriore corso della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale relativamente al progetto in epigrafe indicato, presentato in data 27.05.2019 con prot. n. 34664, da parte del sig Roberto Vigna-Taglianti, in quanto, non sussistendo i presupposti per realizzare e mettere in esercizio l'impianto in esame, il prosieguo della procedura di Verifica si tradurrebbe in un mero aggravio procedimentale, contrario sia al principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), sia al divieto di aggravio del procedimento amministrativo (art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i.).
3. **DI ARCHIVIARE**, conseguentemente, l'istanza di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. e di restituire al proponente il relativo progetto.
4. **DI RENDERE NOTO** il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

<p>ESTENSORE: Arch. Barbara GIORDANA Ufficio Valutazione Impatto Ambientale</p>
--